



Pura, 2 maggio 2014
Ris. Mun. 2229 del 30 aprile 2014

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il Municipio di Pura, richiamati:

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento sui cani del 11.02.2009;
- La Legge organica comunale e il relativo Regolamento d'applicazione ;
- Il Regolamento comunale;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la custodia dei cani:

CAPITOLO 1 - Norme generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani – proprietari e detentori anche occasionali – devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale. Essi sono direttamente responsabili nell'attuazione delle presenti disposizioni. L'ordinanza stabilisce inoltre la tassa comunale sui cani ai sensi dell'art.4 della Legge sui cani.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per una somma di garanzia minima di Fr.3 milioni. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura dev'essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Annuncio e registrazione

I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge. Tutti i cambiamenti (indirizzo, la vendita o la morte del cane) sono da notificare all'anagrafe canina ufficiale (banca dati ANIS SA).

Art. 4 Autorizzazione per razze soggette a restrizioni

I detentori di cani di cui all'elenco delle razze soggette a restrizioni ai sensi dell'art.11 del Regolamento cantonale sui cani sottostanno all'obbligo di ottenere l'autorizzazione di detenzione dall'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto del cane, sottoponendo al Municipio per preavviso la documentazione prevista dalle norme cantonali.

Art. 5 Corsi

I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal Regolamento cantonale sui cani sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane.

Art. 6 Disposizioni generali

¹Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali – pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati, parchi e giardini pubblici – i cani di qualsiasi razza ed indole devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.

²In zone discoste o poco frequentate è possibile liberare il cane solo se il padrone o il detentore sono certi che il cane risponde immediatamente al loro richiamo. Il detentore ha l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sul cane ed è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

³Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art.11 del Regolamento cantonale sui cani possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Fanno eccezione agli obblighi di cui sopra i cani da protezione e da conduzione del bestiame, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

⁵Ai detentori è proibito portare a passeggio i cani sul verde riservato ad area di svago delle Scuole comunali, dei parchi giochi, al centro sportivo in via Biée, al cimitero e ove vi è posata la rispettiva segnaletica.

⁶Qualora il Municipio riscontrasse una tenuta igienico/sanitaria dell'animale non conforme alle leggi previste, provvederà alla segnalazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 7 Fuga

La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata alla Cancelleria comunale o fuori dagli orari d'ufficio alla Polizia comunale.

Art. 8 Cani incustoditi

¹Il detentore è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o presso altri enti con competenze analoghe.

³La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero, trasporto e mantenimento, che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

⁴Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 30 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti d'intesa con la Società per la protezione degli animali.

Art. 9 Raccolta escrementi

¹Il detentore di un cane è obbligato a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, ecc..) e a depositarli nei cestini di raccolta dei rifiuti o in quelli espressamente indicati. In mancanza di ciò deve portarli al domicilio per l'eliminazione. È vietato abbandonarli in altri luoghi.

²Il proprietario deve sempre avere con sé il materiale necessario per la raccolta degli escrementi. A tale scopo possono essere utilizzati gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune nei distributori posati sul territorio e presso la Cancelleria comunale.

³Le regole di comportamento di cui sopra valgono anche per le proprietà private.

Art. 10 Quietè pubblica

I cani non devono disturbare la quietè pubblica, in particolare nelle ore notturne. Il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure atte ad evitare situazioni di disturbo e reclami del vicinato, sia di notte, sia di giorno.

CAPITOLO 2 - Tassa annua

Art. 11 Tassa annua

Il Municipio preleva una tassa annuale di Fr.70.- per ogni cane registrato all'anagrafe canina (banca dati ANIS SA) con residenza nel Comune di Pura. Il Comune riversa al Cantone una parte della tassa come previsto dall'art.4 della Legge cantonale sui cani.

Art. 12 Principi di assoggettamento

¹È debitore della tassa il proprietario del cane in base ai dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Fanno eccezione all'obbligo di pagamento della tassa i casi seguenti:

- a) Proprietari di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) Proprietari di cani deceduti prima del 1°aprile;
- c) Proprietari entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;

²La tassa è dovuta anche per i nuovi cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno.

³In caso di cambiamento di domicilio del proprietario o del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un Comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno compiuto.

⁴In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

Art. 13 Rimborso in caso di decesso

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno il proprietario può chiedere il rimborso della tassa, se la stessa è già stata pagata al Comune di Pura.

Art. 14 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, Il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni di sua competenza (dal 2014) e segnalerà il caso all'Ufficio del Veterinario Cantonale per quanto di sua competenza.

CAPITOLO 3 - Altre disposizioni

Art. 15 Infrazioni e misure coercitive

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr.10'000.-, riservato l'art. 21 della Legge Cantonale sui cani. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti. LOC.

²Il Municipio ordina con effetto immediato l'allontanamento del cane dal domicilio del proprietario o del detentore nei casi seguenti:

- a) Mancata presentazione di una domanda di autorizzazione per razze soggette a restrizioni ai sensi dell'art.11 del Regolamento Cantonale sui cani;
- b) Reiterata violazione della presente ordinanza o delle leggi cantonali in materia di cani;
- c) Manifesta incapacità del proprietario o del detentore di provvedere al sostentamento e alla salute del cane.

³Qualora il proprietario o il detentore non ottemperi all'ordine di cui al cpv.2 entro 15 giorni, il Municipio procederà con il sequestro del cane in coordinazione con la Polizia comunale ed una società di protezione degli animali o simile associazione. Verrà inoltre comminata una multa al proprietario o al detentore ai sensi dell'art.145 e seguenti LOC.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge in materia cantonale e federale e ai rispettivi Regolamenti d'applicazione.

Art. 17 Entrata in vigore - Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella del 1 aprile 2007

Art. 18 Pubblicazione - Ricorsi

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni a decorrere dal 2 maggio 2014. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco
Paolo Ruggia


PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolli


Pura, 2 maggio 2014